



**Banco di Credito P. Azzoaglio SpA**

**SERVIZI DI INVESTIMENTO**

**POLITICA DI  
GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

## INDICE

**pag.**

<b>1. Premessa normativa</b> .....	3
<b>2. Criterio di proporzionalità</b> .....	3
<b>3. Definizione di conflitto di interesse</b> .....	4
<b>4. Mappatura delle possibili tipologie dei conflitti di interesse</b> .....	4
<b>5. Misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse</b> .....	5
<b>6. Informativa alla Clientela sui conflitti di interesse</b> .....	6
<b>7. Registro dei conflitti di interesse</b> .....	7
<b>8. Aggiornamento della politica di gestione dei conflitti di interesse</b> .....	7

## 1. PREMESSA NORMATIVA

La Direttiva 2004/39/CE, la Direttiva 2006/73/CE e il Regolamento 1287/2006/CE in ambito UE, il Decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 di attuazione delle sopraccitate Direttive contenente le modifiche al TUF ed i Regolamenti emanati da Consob ed il regolamento congiunto Consob e Banca d'Italia in ambito nazionale, costituiscono, nel loro complesso, la normativa di riferimento.

In particolare, la disciplina di attuazione della disciplina comunitaria sul conflitto di interessi ha trovato attuazione nell'art. 21, comma 1-bis del TUF e negli artt. 23-28 e 37-40 del Regolamento Congiunto.

La MIFID riconosce che l'intensificarsi delle attività degli intermediari ha aumentato la possibilità che si verifichino situazioni di conflitto di interessi impossibili da eliminare a priori. Una delle misure indicate dalla MIFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità). Alla luce di quanto sopra esposto, il presente documento espone la politica aziendale cui il Banco si attiene al fine di perseguire il massimo contenimento delle situazioni che generano conflitti di interesse, anche tenendo conto del criterio di proporzionalità.

Il **Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob** ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del TUF, ha sostanzialmente confermato il recepimento della totalità dei dettami normativi introdotti dalla MIFID in tema di conflitti di interesse.

In dettaglio, la normativa stabilisce che l'intermediario deve:

- **art. 25 Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob**
  - individuare le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti;
  - definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.
- **art. 23 Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob**
  - quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, informare chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché i Clienti possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.
- **art. 26 Regolamento congiunto della Banca d'Italia e della Consob**
  - predisporre ed aggiornare regolarmente un registro nel quale vengono riportati i tipi di servizi di investimento svolti dall'intermediario, per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti.

Nel presente documento si descrivono:

- le possibili tipologie di conflitti di interesse
- le misure adottate per la gestione dei conflitti di interesse
- l'informativa alla Clientela
- il registro dei conflitti di interesse

Le linee guida contenute nella presente policy integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti e delle procedure interne (autoregolamentazione) e sono definite in coordinamento con:

- le istruzioni operative, che descrivono le attività in cui si articolano le procedure ed i processi aziendali, definendo i relativi ruoli e responsabilità;
- le comunicazioni di servizio volte a fornire istruzioni ed informazioni riferite ad ambiti più circoscritti;
- le "policies" in materia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, di classificazione della Clientela e di incentivi che definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi di investimento.

## 2. CRITERIO DI PROPORZIONALITA'

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia - Consob, richiamando le regole MIFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale gli intermediari di dimensioni ridotte possano derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo

svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale struttura comporterebbe costi eccessivi. Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitto di interesse. Ai sensi dell'art. 25 del Regolamento congiunto Banca d'Italia – Consob, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, il Banco formula politiche appropriate alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività. In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orientate verso una separatezza funzionale tra unità organizzative, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. L'attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi "non proporzionati" alle proprie dimensioni e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione di servizio di investimento.

### 3. DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSE

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento congiunto, si è in presenza di un conflitto di interesse se, a seguito della prestazione di servizi, il Banco, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del Cliente;
- siano portatori di interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- svolgano la medesima attività del Cliente (per attività si intende non l'attività professionale, bensì la stessa attività oggetto del servizio di investimento prestato al Cliente);
- ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio prestato al Cliente, un incentivo, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera p) del Regolamento Congiunto, sono *soggetti rilevanti*:

- a) i componenti degli organi aziendali, i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possano trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, i dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
- b) i dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- c) le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione dei servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

Rientrano, tra le circostanze che devono essere considerate tali da far sorgere un conflitto di interesse, le situazioni nelle quali esista un conflitto tra gli interessi del Banco o di taluni soggetti collegati al Banco e gli obblighi del Banco nei confronti della Clientela, o tra gli interessi divergenti di due o più Clienti nei confronti di ciascuno dei quali il Banco ha degli obblighi. *Non è sufficiente per rientrare in tali circostanze che l'impresa possa conseguire un utile se non vi sia nel contempo un possibile svantaggio per un cliente, o che un cliente nei confronti del quale l'impresa ha degli obblighi possa conseguire un utile o evitare una perdita senza che vi sia una possibile perdita concomitante per un altro di tali clienti (Considerando 24 DIR2006/73/CE).*

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento della prestazione di servizi di investimento o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio del Banco stesso, dei dirigenti, dei dipendenti, dei soggetti direttamente collegati che partecipano alla prestazione dei servizi di investimento, o a vantaggio di un altro Cliente.

La politica di gestione dei conflitti di interesse del Banco è quindi volta ad adottare misure idonee per prevenire o mitigare quelle situazioni di conflitto di interesse in cui il risultato di un'operazione effettuata dal Banco danneggi in modo significativo gli interessi di un Cliente.

### 4. MAPPATURA DELLE POSSIBILI TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE

Il Banco ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento e servizi accessori:

**a) conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi.**

Sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti dal fatto che il Banco svolge diversi servizi di investimento:

- operatività di trading proprietario congiuntamente ai servizi di gestione di portafogli e consulenza. Le posizioni assunte dal Banco possono influenzare le scelte del Banco stesso nell'attività di gestione di portafogli o nelle raccomandazioni personalizzate fornite ai clienti nell'ambito del servizio di consulenza;

- servizio di collocamento su strumenti finanziari congiuntamente alla gestione di portafogli e consulenza. Il conflitto di interesse si sostanzia nel fatto che il prezzo, incluse le commissioni spettanti al Banco per gli strumenti collocati, potrebbe non riflettere il reale valore finanziario degli stessi e quindi arrecare pregiudizio al cliente rispetto ad altri strumenti finanziari con condizioni più favorevoli.

**b) conflitti di interesse connessi al collocamento e negoziazione in conto proprio aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi dal Banco.**

Il conflitto di interesse si sostanzia nel fatto che il Banco:

- in qualità di emittente delle obbligazioni si trova in conflitto di interesse poiché il collocamento di proprie obbligazioni potrebbe arrecare pregiudizio rispetto ad altre obbligazioni pubbliche o private con condizioni più favorevoli al cliente;
- in qualità di soggetto incaricato alla determinazione degli interessi ed emittente potrebbe trarre vantaggio dalla coincidenza dei due ruoli;
- in qualità di negoziatore unico delle obbligazioni potrebbe indurre un cliente a rendersi acquirente delle obbligazioni stesse per evitarne il riacquisto diretto.

**c) conflitti di interesse connessi all'esistenza di posizioni di rischio aperte su emittenti di strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio.**

Il conflitto si sostanzia nel fatto che il servizio di investimento prestato (es. collocamento a fermo) ha per oggetto strumenti finanziari emessi da società per cui il Banco detiene posizioni rilevanti in titoli obbligazionari o ha concesso un affidamento di importo rilevante. Il Banco infatti potrebbe avere interesse a collocare presso i Clienti gli strumenti finanziari in oggetto per garantirsi il rimborso dei finanziamenti concessi a scapito del cliente.

**d) conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio**

Si tratta di conflitti di interesse derivanti dal fatto che il Banco, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro, ad esempio alterando la priorità di esecuzione degli ordini dei medesimi.

**e) conflitti di interesse di carattere organizzativo**

In tale fattispecie rientrano le situazioni in cui la partecipazione di un soggetto rilevante a servizi di investimento e/o accessori distinti, può danneggiare gli interessi dei clienti o determinare un profitto per il Banco. Nel caso ad esempio di una coincidenza di ruoli tra soggetto proponente e soggetto deliberante una pratica di fido, si potrebbe verificare il caso in cui un cliente può essere privilegiato a discapito di un altro.

**f) conflitti di interesse connessi all'accesso ad informazioni privilegiate**

Si tratta dei conflitti di interesse che potrebbero derivare dall'accesso ad informazioni privilegiate relativamente all'attività svolta per conto di emittenti quotati di strumenti finanziari. L'accesso a tali informazioni potrebbe influenzare la prestazione di servizi di investimento quali la negoziazione in conto proprio, determinando un profitto per il Banco e un potenziale danno per il Cliente.

**g) conflitti di interesse connessi alla percezione di incentivi**

Rientrano in tali fattispecie:

- retrocessioni di commissioni di ingresso e di gestione nell'ambito del servizio di collocamento di O.I.C.R., da parte delle società di gestione, differenziate per società e/o in funzione dei volumi raggiunti;
- compensi non monetari da parte di emittenti di strumenti finanziari nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento;
- compensi non monetari da intermediari negoziatori nell'ambito dell'attività di ricezione e trasmissione ordini.

## **5. MISURE ADOTTATE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Nella presente sezione viene illustrata la politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Banco in termini di misure organizzative e di normativa interna. In particolare il Banco, al fine di individuare le azioni più appropriate da intraprendere per gestire i conflitti di interesse suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente, nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento, ha considerato i seguenti fattori:

- rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;
- dimensione e complessità dell'attività svolta dal Banco (principio di proporzionalità).

Le possibili misure di gestione di conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- a) **dotazione di un complesso di principi deontologici** ispirati alla rigorosa osservanza della legge, alla concorrenza leale, alla trasparenza, destinati a regolare la prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori. A tal fine il Banco ha adottato un Codice Etico ed un Regolamento di Autodisciplina per l'operatività in titoli e strumenti finanziari. Per l'osservanza dei suddetti codici il Banco ha predisposto opportuni strumenti conoscitivi, formativi e di sensibilizzazione rivolti a tutti i dipendenti, oltre a periodiche attività di monitoraggio del grado di osservanza delle disposizioni in essi contenute da parte di tutti i dipendenti.
- b) **dotazione di procedure ed accorgimenti organizzativi**, ossia:
- definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta tali da garantire che funzioni potenzialmente idonee a generare conflitti siano attribuite a strutture e responsabili distinti. In applicazione del principio di proporzionalità, considerata la dimensione e l'operatività del Banco, non è stata prevista una distinzione tra gli operatori addetti alla consulenza e agli altri servizi di investimento;
  - separazione fisica ed organizzativa tra il servizio di gestione di portafogli e il servizio di negoziazione per conto proprio, ricezione e trasmissione ordini e collocamento di strumenti finanziari;
  - adeguate procedure organizzative informatiche al fine di assicurare un corretto svolgimento dei servizi di investimento nel rispetto dell'interesse del cliente;
  - procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti in tema di abusi di mercato;
  - normativa interna che regola l'attività in strumenti finanziari svolta a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti;
  - gestione dei reclami tale da assicurare che l'analisi degli stessi sia svolta da personale estraneo alle aree di business, in modo da garantire una valutazione indipendente;
  - eliminazione di una connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che svolgono attività idonee a generare situazioni di potenziale conflitto di interesse;
  - controllo e limitazione dell'esercizio di una non corretta influenza da parte di un soggetto rilevante nello svolgimento di servizi di investimento e/o accessori;
  - controllo e limitazione della partecipazione di un soggetto rilevante a distinti servizio di investimento e/o accessori quando tale simultanea partecipazione possa nuocere all'interesse del cliente;
  - adozione di policies interne volte ad inibire l'operatività suscettibile di generare conflitti di interesse quale ad esempio l'inclusione delle obbligazioni emesse dal Banco nei portafogli gestiti;
  - misure ed indicazioni alla rete di vendita relativamente all'attività di collocamento e consulenza su prodotti e strumenti finanziari, nonché di collocamento di gestioni di portafogli e distribuzioni di prodotti assicurativi per i quali il Banco percepisce utilità da un soggetto diverso dal Cliente, tali da non generare preferenze nella vendita dei prodotti di una Società rispetto ad un'altra, a danno del Cliente. (per i dettagli si rinvia alla Policy relativa agli incentivi).

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti di interesse, **non è stata fatta alcuna distinzione in base alla natura della clientela** (clienti retail, clienti professionali o controparti qualificate) e **le soluzioni definite saranno adottate nei confronti della generalità della Clientela**.

## 6. INFORMATIVA ALLA CLIENTELA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

In tale capitolo sono riportate le tipologie di conflitto di interesse per le quali il Banco ritiene necessario rendere adeguata informativa alla Clientela, in quanto le soluzioni organizzative e/o amministrative adottate non sono ritenute sufficienti ad eliminare il rischio di nuocere agli interessi della Clientela. Di seguito sono specificate le fattispecie di conflitti di interesse che il Banco non ritiene sufficientemente presidiate nella policy di gestione dei conflitti di interesse consegnata preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento. In tali casi, preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento, il Banco fornirà un'informativa specifica resa in forma scritta su supporto duraturo, nella quale viene descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera. Tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il Cliente deve tener conto per assumere una decisione informata sul servizio di investimento/accessorio richiesto. Per i casi in cui sarà fornita tale informazione specifica il Banco acquisirà di volta in volta, una firma del cliente per presa visione con rilascio di apposita attestazione.

- **attività di collocamento, consulenza, negoziazione in conto proprio** che hanno per oggetto:

a) strumenti finanziari (obbligazioni, eventualmente subordinate e certificati di deposito) emessi dal Banco;

b) strumenti finanziari emessi da soggetti con i quali il Banco ha rapporti di partecipazione o altri rapporti di affari.

- **attività di collocamento, consulenza, negoziazione in conto proprio o ricezione e trasmissione di ordini** riguardanti strumenti/prodotti finanziari emessi da soggetti ai quali il Banco ha accordato un finanziamento rilevante.

**Gli estremi di tutte le operazioni ricollegabili alle fattispecie descritte nel presente capitolo saranno inseriti nel registro dei conflitti di interesse.**

## **7. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

L'art. 26 del regolamento Congiunto della Banca d'Italia e della Consob prescrive l'obbligo per gli intermediari di istituire ed aggiornare regolarmente un registro nel quale vengano riportati i tipi di servizi di investimento svolti per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Il Banco ha pertanto istituito un registro nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione di determinati servizi di investimento e per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla Clientela.

Il registro è tenuto dall'Ufficio Compliance e costituisce l'archivio storico descrittivo di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione. Le fattispecie di conflitti di interesse sono datate e numerate progressivamente, con richiamo specifico agli elementi identificativi degli strumenti finanziari ai quali i conflitti stessi si riferiscono. Il registro riporta altresì un'indicazione sulle misure adottate per il presidio dei conflitti.

La corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse e l'aggiornamento tempestivo del registro stesso presuppongono efficaci procedure di comunicazione tra la funzione Compliance e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei Clienti.

## **8. AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, il Banco sottoporrà a verifica l'intero contenuto della presente "Policy" ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività o nelle tipologie di servizi di investimento erogati che generano o potenzialmente sono in grado di generare conflitti di interesse.

Il Banco comunica alla propria Clientela qualsiasi modifica rilevante apportata alla politica di gestione dei conflitti di interesse adottata e provvede agli opportuni aggiornamenti sul sito web [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it).